

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2021)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente:
"d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico stabilendo le modalità di svolgimento e il personale tenuto a frequentarli".

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 19/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 19/2021 le parole: "e a quelli formativi di secondo grado della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "secondari di secondo grado e alle sedi delle agenzie formative che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)".

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2021)

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente:
"e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze;"

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 le parole: "al regime autorizzatorio previsto" sono sostituite dalle seguenti: "ai regimi amministrativi previsti".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2021 è sostituita dalla seguente:
"a) gli istituti scolastici secondari di secondo grado e le sedi delle agenzie formative accreditate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);".

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 19/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 le parole "alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "la chiusura definitiva degli apparecchi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente:
"1 bis. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 26, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa dell'obbligo della rimozione degli apparecchi per il gioco reinstallati in numero superiore rispetto a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016."
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente:
"4 bis. La violazione del divieto contenuto nel secondo periodo dell'art. 7, co. 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio utilizzato."
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 19/2021 è inserito il seguente:
"5 bis. La violazione del divieto contenuto nell'art. 16, co. 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000,00 a euro 6000,00 per ogni apparecchio da gioco."

Art. 26.

(Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2021)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2021, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) e nell'articolo 16, comma 2 della l.r. 19/2021, consentono alle tipologie di titolari di esercizi pubblici e commerciali specificate, nonché alle rivendite di generi di monopolio i quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, in attuazione della l.r. 9/2016, di reinstallarli senza osservare i limiti di distanza dai luoghi sensibili, nei limiti e alle condizioni in essi previsti.
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 19/2021 dopo le parole: “articolo 23, commi 1” sono inserite le seguenti: “1 bis ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2,”.
3. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 19/2021 si applica solo alle nuove aperture di esercizio di cui all'articolo 16 della l.r. 19/2021.